



D.Lgs. n.50/2016	Art. 31, comma 8
Oggetto	Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Scadenza prevista	-
Pubblicazione	14/09/2016
Aggiornamento	Delibera n.138 del 21/02/2018
Attuale stato	Aggiornate al D.Lgs. n.56/2017



A.N.A.C.

1



A.N.A.C.

1



**RIFERIMENTI NORMATIVI
INCARICHI TECNICI**

D.LGS. n.50 /2016

art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;
art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio;
art. 93, comma 10 – Garanzie per la partecipazione alla procedura;
art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri aggiudicazione di appalto;
art. 157 – Altri incarichi di progettazione.



A.N.A.C.

1



DISCIPLINA ESCLUSIVA DEL CODICE

1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice.

L'art. 157, comma 3 del codice dei contratti pubblici vieta «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».



A.N.A.C.

1



PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DELLA PROGETTAZIONE

2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall'essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice).



A.N.A.C.

1



**PRINCIPIO
DELLA
CONTINUITÀ
DELLA
PROGETTAZIONE**

2.2. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo, codice). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato – mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile – nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.



A.N.A.C.

1



IPOSTESI DI PROGETTAZIONE DISGIUNTA

2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12, codice).

2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.



A.N.A.C.

1



DIVIETO DI SUBAPPALTO PER IL GEOLOGO

3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

(...)

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.



A.N.A.C.

1



DIVIETO DI SUBAPPALTO PER IL GEOLOGO

3.1. (...) Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:

a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;

ovvero

b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata. (...)



A.N.A.C.

1



**AFFIDAMENTO
DIRETTO:
Art. 36, comma 2,
lett. a)**

1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro

1.3.1 Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro **possono essere affidati in via diretta**, secondo quanto previsto dall'art.31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il RUP e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che **riporta, in forma semplificata**, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ve possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, **le motivazioni alla base della scelta** di quest'ultimo (...). Nella determina, la stazione appaltante **può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o** di precedenti rapporti contrattuali.



A.N.A.C.

1



**PROCEDURA
NEGOZIATA:
Art. 36, comma 2,
lett. b)**

1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

1.1 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice).



A.N.A.C.

1



**PROCEDURA
NEGOZIATA:
Art. 36, comma 2,
lett. b)**

1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

(...)

1.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b), codice). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

1.3 (...) la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di proceder alla verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti.



A.N.A.C.

1



**PROCEDURA
NEGOZIATA:
Art. 36, comma 2,
lett. b)**

1.1. Disciplina dell'elenco

1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:



A.N.A.C.

1



**PROCEDURA
NEGOZIATA:
Art. 36, comma 2,
lett. b)**

1.1. Disciplina dell'elenco

1.1.1. (...)

- il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.



A.N.A.C.

1



**PROCEDURA
NEGOZIATA:
Art. 36, comma 2,
lett. b)**

1.1. Disciplina dell'elenco

1.1.2. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; nell'avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.



A.N.A.C.

1



**INCARICHI DI
IMPORTO
≥ 100.000,00**

Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo)

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.



A.N.A.C.

1



**INCARICHI DI
IMPORTO
≥ Soglia UE**

PER I REQUISITI - N.B.

Possono essere ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. (...)



A.N.A.C.

1



**INCARICHI DI
IMPORTO
≥ Soglia UE**

PER I REQUISITI - N.B.

(...) Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. (...)



A.N.A.C.

1



**INCARICHI DI
IMPORTO
≥ Soglia UE**

PER I REQUISITI - N.B.

(...) In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.



A.N.A.C.

1



CRITERI VALUTAZIONE QUALITÀ/PREZZO

I criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo possono essere i seguenti:

- a) la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal decreto tariffe;
- b) le caratteristiche metodologiche dell'offerta;
- c) il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) la riduzione percentuale riferimento al tempo;
- e) le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile.



A.N.A.C.

1



CRITERI VALUTAZIONE QUALITÀ/PREZZO

Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:

- a) la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal decreto tariffe: **da 25 a 50**
- b) le caratteristiche metodologiche dell'offerta: **da 25 a 50**
- c) il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: **da 0 a 30**
- d) la riduzione percentuale riferimento al tempo: **da 0 a 10**
- e) le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile: **da 0 a 5**

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.



A.N.A.C.

1



CRITERI VALUTAZIONE QUALITÀ/PREZZO

In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

- 1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico**, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;
- 2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara**, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;
- 3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.**



A.N.A.C.

1



CRITERI VALUTAZIONE QUALITÀ/PREZZO

Per garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.

I criteri di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.



A.N.A.C.

1



**CRITERI
VALUTAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.

Grazie dell'attenzione



www.vitorizzo.eu